

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 64/433/CEE del Consiglio relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche⁽¹⁾

(94/C 397/08)

Il Consiglio, in data 13 settembre 1994, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 43 e 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato ha deciso di affidare al consigliere Jaschick, in qualità di relatore generale, il compito di preparare i lavori in materia.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 23 novembre 1994, nel corso della 320ª sessione plenaria, a maggioranza e 2 astensioni, il seguente parere.

INTRODUZIONE

Con la proposta di direttiva che modifica la Direttiva 64/433/CEE del Consiglio relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche [COM (94) 315 def.], la Commissione intende semplificare le disposizioni per gli stabilimenti di capacità ridotta.

A tale scopo propone:

- nuove disposizioni relative alla documentazione di accompagnamento;
- un aumento dei massimali di produzione;
- un ampliamento del raggio di vendita;
- la presa in considerazione di fattori stagionali e regionali.

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. Il Comitato, fatte salve le osservazioni che seguono, approva la proposta della Commissione e la considera idonea a raggiungere l'obiettivo di tutelare gli stabilimenti regionali. Insiste sul fatto che le misure previste non devono mettere a repentaglio la protezione della salute del consumatore.

2. Osservazioni di carattere particolare

2.1. *Articolo 3, paragrafo 1), parte A, lettera f), punto ii)*

Il Comitato giudica poco chiara la formulazione « da un documento di accompagnamento commerciale il cui

formato è stato autorizzato dal veterinario ufficiale ». Si propone di sostituirla con quanto segue: « da un documento di accompagnamento commerciale che contenga tutte le informazioni richieste dal veterinario ufficiale ».

2.2. *Articolo 4, parte A*

Il Comitato approva, nella prospettiva delle salvaguardia degli stabilimenti regionali, l'aumento del limite massimo di macellazione da 12 UBG a 20 UBG alla settimana e da 600 UBG a 1000 UBG all'anno.

2.3. *Articolo 4, parte A, punto 3*

Il Comitato precisa che la soppressione dell'attuale punto 3 e la possibilità di concedere deroghe non devono pregiudicare il livello delle condizioni igienico-sanitarie.

2.4. *Articolo 4, parte A, punto 4*

Il Comitato è d'accordo che la vendita non sia più limitata al mercato locale.

2.4.1. Per garantire la salute dei consumatori, il trasporto delle carni deve avvenire, a mente dell'Allegato I, capitolo XV, in « condizioni igieniche »; il termine « soddisfacenti » va soppresso.

2.5. *Articolo 4, parte A*

Il Comitato approva espressamente la possibilità di un aumento stagionale dei massimali di produzione; in base al principio di sussidiarietà, la Commissione tiene conto, con questo provvedimento specifico, di pratiche regionali.

2.6. *Allegato I, capitolo II, punto 14, lettera c), sub i)*

Il Comitato ricorda che in questo caso è necessaria l'autorizzazione dell'autorità di controllo.

⁽¹⁾ GU n. C 224 del 12. 8. 1994, pag. 15.

Bruxelles, 23 novembre 1994.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Carlos FERRER